

LEONE FRANCESCO
2023.01.24 12:07:56
CN=LEONE FRANCESCO
C=IT
2.5.4.4=LEONE
2.5.4.42=FRANCESCO
RSA/2048 bis



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com - info@leonefell.com
P.IVA 06495860824

27 GEN 2023

28 GEN 2023

20785/2023

ILL.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO EX ART. 8 D.P.R. 1199/1971

Per la Sig.ra **Buffa Valentina** (C.F. [REDACTED]) nata il [REDACTED] a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. [REDACTED] francescoleone@pec.it, [REDACTED] fax n. 0917722955) e Simona Fell (C.F. [REDACTED] simona.fell@pec.it, [REDACTED] fax n. 0917722955), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito [REDACTED]

CONTRO

- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (ASP), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la Commissione esaminatrice del concorso, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- della Sig.ra **Abbruzzo Annalisa**, nata a [REDACTED] e residente in [REDACTED] [REDACTED] candidata collocata alla posizione n. 168 nella graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con delibera n. 82 del 23.05.2019 e s.m.i. per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore Amministrativo Professionale (Ctg. D) »;
- del Sig. **Blandino Andrea Francesco**, nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] [REDACTED] collocato alla posizione n. 104 della graduatoria dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con delibera n. 82 del 23.05.2019 e s.m.i. per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore Amministrativo Professionale (Ctg. D) »;

PER L'ANNULLAMENTO

- della delibera n. 1452 del 26 settembre 2022 con cui viene approvata la graduatoria finale del nella parte in cui viene attribuito all'odierna ricorrente un punteggio per titoli diverso da quello legittimamente spettante;
- della delibera n. 1555 dell'11 ottobre 2022, con cui l'Amministrazione procedente ha preso atto della scelta dell'azienda di destinazione manifestata dai vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami,



- indetto con delibera n. 82 del 23.05.2019 e s.m.i. per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore Amministrativo Professionale (Ctg. D) »;
- della delibera n. 1631 del 27 ottobre 2022, con cui l'Amministrazione procedente ha preso atto della sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con delibera n. 82 del 23.05.2019 e s.m.i. per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore Amministrativo Professionale (Ctg. D) », che hanno scelto l'ASP di Palermo come azienda di destinazione;
- del verbale n. 2 del 16 febbraio 2022, con cui la Commissione esaminatrice, nella parte in cui attribuisce un punteggio inferiore al titolo di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro posseduto dalla ricorrente (+0,50), in luogo del punteggio +1,00 riconosciuto al titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense;
- della graduatoria finale del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con delibera n. 82 del 23.05.2019 e s.m.i. per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore Amministrativo Professionale (Ctg. D) », nella parte in cui l'odierna parte ricorrente risulta collocata alla posizione n. 184, con un punteggio complessivo di 55,2, inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa dell'attribuzione del punteggio di 0,5 per il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, in luogo del punteggio +1,00 attribuito per il titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense;
- del punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria dei candidati idonei e vincitori da parte ricorrente, pari a 55,2 in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla mancata attribuzione di ulteriori 0,5 punti per il titolo abilitativo alla professione di consulente del lavoro;
- del punteggio numerico, pari a 0,6, assegnato a parte ricorrente per i titoli in suo possesso, viziato dalla mancata attribuzione di 0,5 punti ulteriori per l'abilitazione a **consulente del lavoro**;
- del bando di «Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con delibera n. 82 del 23.05.2019 e s.m.i. per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore Amministrativo Professionale (Ctg. D) », pubblicato in G.U.R.S. Regione Sicilia Serie Speciale Concorsi n. 3 del 28.1.2022, G.U.R.I. n. 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 19 dell'8.3.2022, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata attribuzione del punteggio ulteriore per il titolo di abilitazione alla professione di consulente del lavoro;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria dei vincitori del concorso *de quo*;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini dell'utile collocazione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria dei vincitori del concorso *de quo* e, conseguentemente, assegnazione nella sede lavorativa spettante.

Si premette in

FATTO

1. – Con delibera n. 82 del 23 maggio 2019, è stato indetto avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale per titoli e colloquio con contestuale indizione di concorso pubblico per la copertura di n. 24 posti di “*Collaboratore Amministrativo Professionale*” con competenze relative alla gestione del personale, legislazione sanitaria, appalti pubblici e settore economico-finanziario (Ctg. D), previo espletamento della procedura di mobilità indetta con la medesima delibera n. 82/2019.
2. – Con delibera n. 1166 del 2.8.2022, si è proceduto ad ampliare di n. 69 posti complessivi, ulteriori ai 30 posti previsti dal bando iniziale, il numero di posti di “*Collaboratore Amministrativo Professionale*”, successivamente ampliati con delibere successive, per un totale di n. 104 posti disponibili.
3. – Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:
 - a. Eventuale prova preselettiva;



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

TITOLI ACCADEMICI DI STUDIO MAX 5 PUNTI	
Diploma di laurea vecchio ordinamento o equiparato, se non costituisce requisito di accesso al profilo professionale del concorso.	2,00
Diploma di laurea specialistica conseguito dopo una laurea Triennale se non costituisce requisito di accesso al profilo professionale oggetto del concorso.	1,00
Diploma Universitario/laurea Triennale, se non costituisce requisito di accesso al profilo professionale oggetto del concorso che non sia riassorbito nel titolo di studio superiore.	1,00
Diploma di istruzione secondaria di 2° grado, se non costituisce requisito di accesso al profilo professionale oggetto del concorso, che non sia riassorbito nel titolo di studio superiore.	0,50
Per ciascun Titolo conseguito di Dottorato di Ricerca	2,00
Per ciascun Master universitario di II livello	2,00
Per ciascun Master di I livello	1,00

5. In vero, il 16 febbraio 2022, la Commissione esaminatrice del concorso, con verbale n. 2, ha proceduto a riesaminare i criteri di valutazione dei titoli, determinando, in particolare, i seguenti punteggi aggiuntivi:

"-Punti 1,00 per l'abilitazione ad Avvocato/Commercialista;

-Punti 0,50 per l'abilitazione a Consulente del Lavoro".

6. Una volta pubblicata la graduatoria finale di merito, l'odierna parte ricorrente ha appreso di aver ottenuto il seguente punteggio:

Candidato	Codice fiscale	Data nascita	Titoli	Prova Scritta	Prova Orale	Punti Tot.	Causale Preferenza
154 BUFFA VALENTINA	BFFVNTS1A95G273P	29/01/1991		0,5000	10,5000	24,0000	55,2000

7. - Ciò è dipeso dalla mancata attribuzione di 0.5 punti ulteriori per il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, ritualmente dichiarato in sede di domanda di partecipazione, che avrebbe dovuto essere valutato alla stregua del titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense (cui è stato attribuito il punteggio ulteriore di +1,00).



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

**Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47
D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)**

La Sottoscritta BUFFA VALENTINA

c.f. _____

nato a _____

residente a _____

in _____

n° _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Di aver conseguito l'Abilitazione all'esercizio della professione
di Consulente del Lavoro presso l'Ispettorato Regionale del
Lavoro di Palermo il 30/06/2010

Di aver conseguito il Certificato ECDI Core - presso Centro
Impulsivo di Ateneo - Università degli Studi di
Palermo in data 11/05/2009

Data

30/11/2020

Firma

Valente Buffa

Pertanto, le sono stati attribuiti solì 0,6 punti per titoli e, segnatamente:

- 0,5 per il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;
- 0,1 per il titolo di Master in Marketing Internazionale, della durata inferiore a un anno;

Ciò è dipeso, evidentemente, da un netto corto-circuito nell'assegnazione dei punteggi per titoli di abilitazioni dichiarati dai candidati, in quanto, **inspiegabilmente**, il titolo abilitativo all'esercizio della professione di consulente del lavoro è stato valutato con un punteggio inferiore rispetto a quello per l'abilitazione alla professione forense.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di:



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 3 DEL 2018 - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, l'odierna ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere collocata nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria dei vincitori del concorso *de quo*, e conseguentemente, e di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

Ciò è dipeso dalla mancata attribuzione di **0,5 punti ulteriori** per il titolo di studio in suo possesso. Procedendo con ordine, il bando di concorso in oggetto, nel documento allegato relativo alla valutazione dei titoli dei candidati, prevede l'attribuzione di un punteggio per il possesso dei diplomi di Laurea, Laurea specialistica, di istruzione secondaria di 2° grado, Dottorato di Ricerca, Master universitario di II livello e Master di I livello.

Con verbale n. 2 del 16 febbraio 2022, poi, la Commissione ha previsto una determinazione del punteggio da attribuire ai titoli accademici e di studio, stabilendo, in particolare, un punteggio aggiuntivo, per quanto di interesse, di 0,5 punti per il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro e di 1,00 per il per il titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense.

Tale previsione, tuttavia, risulta assolutamente arbitraria e illogica: **parte resistente ha ritenuto, infatti, di valutare l'abilitazione posseduta dalla Dott.ssa Buffa con un punteggio inferiore rispetto a quello attribuito all'esercizio della professione forense, senza addurre alcuna motivazione idonea a fondare, giuridicamente e logicamente un simile *modus operandi*.**

La lesione si è manifestata una volta presa visione della graduatoria, frutto della sommatoria del



punteggio per le prove (non contestate) e di quello per titoli.

Infatti, nonostante è stata prevista, correttamente, l'attribuzione di ben 1,00 punto ulteriore a quei concorrenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione alla professione forense, in verità, ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense sono stati attribuiti 0,5 punti.

Ciò in quanto, si ribadisce il titolo di consulente del lavoro di parte ricorrente è stato valutato – erroneamente – con un punteggio inferiore; viceversa, sarebbe stato onere del responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 6, 7 e 10 della L. n. 241/90, accertare d'ufficio i fatti, disporre il compimento degli atti necessari e adottare le misure idonee al corretto compimento dell'istruttoria e alla salvaguardia delle garanzie partecipative del ricorrente in vista dell'emanazione del provvedimento finale del procedimento.

La questione non è nuova al Giudice Amministrativo.

In sintesi, la Commissione, appositamente riunitasi il 16 febbraio u.s. per riesaminare i titoli dei partecipanti, pur riformulando i punteggi attribuiti (a suo dire!), ha poi approvato la graduatoria di merito del concorso in esame, **attribuendo solo 0,5 per il titolo di abilitazione dichiarato dalla ricorrente, sicché la stessa è rimasta definitivamente esclusa dal novero dei candidati vincitori, collocandosi alla posizione n. 184.**

Siffatto *modus operandi*, dunque, deve ritenersi palesemente illegittimo, per violazione delle norme e dei principi indicati in rubrica e per contrasto con le stesse disposizioni del bando di concorso, dalla cui complessiva lettura è certamente possibile trarre l'indicazione della chiara volontà di valorizzare il possesso del titolo in esame.

Alla luce di quanto fin qui considerato, la decisione dell'Amministrazione di non attribuire +1,00 punto per il titolo di abilitazione professionale in possesso della ricorrente, risulta gravemente iniqua, dato che **attribuisce un immeritato vantaggio a chi, nelle medesime condizioni della ricorrente, invece, si è visto attribuire il punteggio legittimamente spettante per il titolo di abilitazione alla professione forense.**

Tutto ciò non è certamente basato su alcun criterio meritocratico, anzi, è fondato soltanto sulla diversa modalità di gestione e riesame dei punteggi attribuiti ai candidati, in spregio non solo ai principi di buon andamento e trasparenza, ma anche alla *par condicio* concorsuale.



È, infatti, del tutto logico che, come previsto dalla *lex specialis*, il possesso del titolo di abilitazione a Consulente del Lavoro doveva e deve poter comportare l'attribuzione di un punteggio ulteriore, al pari del titolo di abilitazione alla professione forense.

Invece, l'odierna ricorrente si è vista illegittimamente attribuire solamente il punteggio di 0,5 per il titolo in suo possesso.

Ciò le è costato l'erronea collocazione nella graduatoria di merito del concorso *de quo*: all'odierna ricorrente sono stati riconosciuti solo 55,2 punti a fronte dei 55,7 spettanti, e conseguentemente si trova collocata alla posizione n. 184 e non invece alla n. 168.

In aggiunta, la Direttiva n. 3 del 2018, riportante le «Linee guida sulle procedure concorsuali», conferma che in «In ogni caso, i titoli devono essere individuati e valutati secondo un criterio di rilevanza e di attinenza con le materie oggetto delle prove d'esame e con le funzioni che si andranno ad esercitare» (cfr. paragrafo 5).

Peraltro, occorre in questa sede segnalare che l'abilitazione professionale in questione non solo presuppone, per il superamento dell'esame di Stato, lo studio delle materie previste dal bando di concorso (tra cui, Legislazione sanitaria Regionale e Nazionale, Diritto Amministrativo e del Lavoro, Pubblico Impiego, Sicurezza del Lavoro) per il profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale, ma soprattutto è consequenziale al possesso di titoli certamente rispondenti al ruolo di funzionario amministrativo!

Da qui l'attinenza del titolo del ricorrente con il profilo concorsuale in esame, per il conseguimento del quale è stata richiesta la conoscenza delle seguenti materie (cfr. DD-3-del-27.01.2022-Indizione-esami-abilitazione-consulenti-lavoro-2022, in atti):



1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove scritte e di una prova orale.

2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.

3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:

- 1) diritto del lavoro;
- 2) legislazione sociale;
- 3) diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio;
- 4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
- 5) ordinamento professionale e deontologia.

La questione non è nuova al Giudice Amministrativo.

In casi analoghi a quello presente, infatti, è stato ritenuto sussistente *«l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere alla verifica dell'ammissibilità del titolo in questione ed alla conseguente valutazione»* (T.A.R. Lazio- Roma, Sez. III BIS, sent. del 2 ottobre 2020, n.10065).

Posto che *“Il Collegio ricorda come costituisca principio generale immanente a quello di buon andamento della pubblica amministrazione quello in forza del quale le regole che devono sovrintendere a una selezione, seppure interna e per soli titoli, come nel caso di specie, devono essere preventivamente stabilite al fine di garantire trasparenza delle procedure e par condicio tra i candidati. Nel caso di specie, la Commissione ha provveduto a darsi un regolamento in data 23 maggio 2018 (il più volte richiamato verbale n. 1) inserendo in apposite tabelle tutte le categorie di titoli ammessi a valutazione dal bando ed indicando i criteri e i relativi punteggi per ciascuno di essi”* (Consiglio di Stato sez. II, 11/08/2022, (ud. 12/07/2022, dep. 11/08/2022), n.7095).

E invero, in un caso analogo, sono stati disposti **incombenti istruttori**, a carico dell'amministrazione, diretti *«a far conoscere le ragioni per le quali non sono stati attribuiti all'appellante i 2,50 punti previsti della “lex specialis”, e richiesti dall'interessato, “per il caso di conseguita abilitazione all'esercizio di una professione “attinente” e per la laurea”*. *L'Amministrazione risulta infatti avere omissso di precisare le ragioni per le quali i 2,5 punti in questione non sono stati riconosciuti all'appellante»*. Il Consiglio di Stato, in quell'occasione, ha ritenuto di accogliere il ricorso di primo grado, e conseguentemente *«l'atto concernente il mancato riconoscimento del punteggio di 2,5 annullato»* (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 5933 del 17/10/2018).



Si conferma, dunque, illegittimo l'operato dell'Amministrazione resistente nel non attribuire il punteggio ulteriore di 1,00 per il titolo di abilitazione posseduto dalla ricorrente

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

III SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Risulta evidente che, in forza dell'attribuzione del punteggio spettante per i titoli in suo possesso, la ricorrente risulterebbe collocata alla posizione n. 168 della graduatoria finale di merito, nettamente superiore a quella odiernamente ricoperta e, pertanto, avrebbe più *chances* di essere dichiarata vincitrice, in virtù di possibili scorrimenti della graduatoria, che già sono stati deliberati. Invero, nell'ambito della procedura concorsuale di cui trattasi, l'Amministrazione ha già operato un primo scorrimento, convocando i candidati collocati fino alla posizione n. 142 e provvederà a convocare altri 15 candidati collocati nelle posizioni successive (fino alla posizione n. 157).

Dunque, visto l'attuale posizionamento della ricorrente (**posizione n. 184**), dovuto a causa delle gravi ed evidenti illegittimità presenti nel caso di specie, la stessa è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio complessivo, pari a 55,2, inferiore a quello spettante (55,7), viziato dall'errato computo del titolo di abilitazione, il che ha determinato una lesione che le è valsa l'omessa collocazione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale di merito, ovvero la 168.

Viceversa, qualora le venisse riconosciuto il punteggio di 55,7, in virtù dei 0,5 punti ulteriori per l'abilitazione professionale conseguita e dichiarata, la stessa risulterebbe collocata alla posizione n. 168, superando, pertanto, per punteggio la candidata Abbruzzo Annalisa, allo stato collocata in tale posizione, con un punteggio pari a 55,64:

166	MADRO LEONARDO	MRLARD1321L112F	21/11/1991	2.0400	32.5300	24.0000	58,5700	
167	CORRIGLIO LAURA	CNGLRA43M45G273D	04/08/1982	1.7800	30.0000	24.0000	55,7800	
168	ABRUZZO ANNALISA	BRZNS64R48G273A	08/12/1984	3.2400	30.1000	22.0000	55,6400	
169	GERACI GLORIA	GRGGLI631380473R	18/12/1993	1.3000	30.3500	24.0000	55,6500	precede per minore età
170	FALLETTA GIORGIO	FLLGRG81D24G273J	24/04/1991	1.0000	30.5000	24.0000	55,5000	precede per minore età
171	FRANZOSI ENRICO	FRZNS64R48G273A	26/09/1987	1.0000	30.5000	24.0000	55,5000	

Per gli effetti, considerati gli scorrimenti della graduatoria *de qua*, che si prevede avvenire nel breve periodo, in virtù delle dichiarazioni di rinuncia già pervenute presso l'Amministrazione intimata, l'odierna potrebbe certamente poter ambire ad essere dichiarata vincitrice del concorso e, conseguentemente, avrebbe più *chances* di essere assegnata ad una sede congeniale.

Considerando, dunque, che la procedura concorsuale sta volgendo al termine, in quanto si è già proceduto a convocare i candidati vincitori per la scelta delle sedi, il provvedimento richiesto si



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

rende necessario per consentire all'odierna ricorrente di collocarsi nella graduatoria dei candidati vincitori, al netto di eventuali scorrimenti, e, quindi, di poter ambire alla sede desiderata.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità della mancata attribuzione degli ulteriori 0,5 punti per il titolo di abilitazione in suo possesso, affinché venga disposta la collocazione della ricorrente nella posizione spettante della graduatoria finale di merito, con conseguente assegnazione della sede cui ha diritto.

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato il presente atto di ricorso a due soggetti potenzialmente controinteressati.

Stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, si chiede di poter essere autorizzati alla **notifica per pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*

In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- **in via istruttoria**: disporre *ex art. 41 c.p.a.*, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria finale di merito;
- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria finale di merito con un punteggio diverso da quello legittimamente spettante.

12



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Con vittoria delle spese.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.

Palermo – Roma, 24 gennaio 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell